

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

n. 21-23/Leg. del 12/10/2009

**Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, ("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti")
concernente la tutela dei lavoratori**

(Registrato alla Corte dei Conti il 3.11.2009, registro 1, foglio 15)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2303 di data 25 settembre 2009, avente ad oggetto: "Revoca della deliberazione n. 1845 di data 24 luglio 2009 e riapprovazione del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*) concernente la tutela dei lavoratori; approvazione del regolamento di attuazione dell'articolo 46 *ter* della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*) concernente la disciplina economica dell'esecuzione di lavori pubblici.";

emana

il seguente regolamento:

"Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, ("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti") concernente la tutela dei lavoratori.

Art. 1

Introduzione dell'articolo 25 bis nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

**"Art. 25 bis
Tutela dei lavoratori**

1. Il riferimento all'appaltatore richiamato in questo articolo e negli articoli 25 *ter* e 25 *quater*, è esteso anche al concessionario, se esecutore, qualora ne ricorra il caso.

2. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore previsti dall'articolo 43 della legge, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedono il pagamento nelle forme di legge.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ad ogni stato di avanzamento.

4. I pagamenti di cui al comma 3, eseguiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti."

Art. 2

Introduzione dell'articolo 25 ter nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 25 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

"Art. 25 ter Pagamenti all'appaltatore

1. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto per stati di avanzamento, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti, riferita al periodo di esecuzione dei lavori successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

2. Il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione. A tal fine l'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice la data iniziale e finale di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede alla struttura provinciale competente in materia di lavoro la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore.

3. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 1, l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1 per cause dipendenti dall'appaltatore stesso;
- b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1 per cause dipendenti dal subappaltatore. Nel caso di pagamento del saldo, è comunque possibile svincolare la cauzione definitiva.

4. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 1 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

5. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 3 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, che ne facciano richiesta nelle forme di legge. L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

6. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge."

Art. 3

Introduzione dell'articolo 25 quater nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 25 *ter* del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

“Art. 25 quater

Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro.

1. Il contratto prevede la tenuta, da parte dell'appaltatore e del concessionario, del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui all'articolo 43 della legge, di seguito denominato “Libro”.

2. Il Libro è tenuto presso ogni cantiere di lavori affidati ad imprese da parte di amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia.

3. Il Libro è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

4. Sul Libro devono essere riportate giornalmente le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ogni lavoratore impiegato nel cantiere, anche autonomo, nonché del datore di lavoro; è esclusa la registrazione del personale presente esclusivamente per operazioni di carico e scarico di materiali e attrezzature;
- denominazione e partita I.V.A. dell'impresa, nel caso di imprenditore.

L'inserimento delle informazioni deve precedere di almeno 2 ore l'ordinaria chiusura del cantiere.

5. Nel Libro è indicata la data e l'ora di ogni inserimento e la sottoscrizione di chi l'ha effettuata.

6. Il Libro viene conservato presso ogni cantiere e inviato in copia all'Amministrazione aggiudicatrice assieme alla documentazione utile per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori nonché all'Osservatorio dei lavori pubblici. I dati sono tenuti dall'Osservatorio che li può mettere a disposizione, su richiesta ed a fini di controllo, del Servizio lavoro. L'originale del Libro è consegnato all'Amministrazione aggiudicatrice al termine dei lavori.

7. Ai dati del Libro presente in cantiere hanno accesso, fino a fine lavori, la direzione dei lavori, il responsabile del procedimento e il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento ai soli cantieri di rispettiva responsabilità.

8. I contratti prevedono le seguenti trattenute, relativamente al pagamento di ogni stato di avanzamento dei lavori:

- in caso di omessa tenuta del Libro: 1000 euro;
- in caso di irregolare tenuta: 100 euro per ogni lavoratore per il quale si sia omessa la registrazione o questa sia incompleta; detto importo è raddoppiato, rispettivamente triplicato, in caso di accertata omessa o incompleta registrazione dopo un primo, rispettivamente un secondo accertamento, con esito negativo, della situazione di cantiere.

9. La Provincia può disporre che la tenuta del Libro avvenga a mezzo di strumentazione di tipo informatico, utilizzando, ove possibile, transazioni telematiche: WEB o posta elettronica certificata. La registrazione del personale sul Libro può avvenire anche tramite rilevazione da tessera magnetica (banda o RFID). Il sistema attribuisce automaticamente la data e l'ora di ogni inserimento e la sottoscrizione di chi l'ha effettuata, oltre all'identificazione (ID) e parola chiave (PW) del soggetto autorizzato ad operare sul sistema, relativamente a ciascun cantiere affidato. La Provincia può concedere in comodato gratuito alle imprese aggiudicatarie, anche di altre amministrazioni aggiudicatrici l'attrezzatura informatica e la connessione telematica necessaria, previa sottoscrizione di apposito contratto.

10. La tenuta del Libro è obbligatoria a decorrere dall'1 gennaio 2011, per i lavori relativi ai bandi pubblicati successivamente alla stessa data, previo adeguato periodo di sperimentazione di durata comunque non inferiore a 12 mesi, durante il quale non trova applicazione il comma 8.”

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

AVVERTENZA

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota al titolo

- **l'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) recita:**

"Art. 43

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;
- b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

- a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell'esecuzione dei lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve comunicare all'appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro. L'appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell'esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in materia di sicurezza per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l'emissione del documento unico di regolarità contributiva."

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alle Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva".